



UNIVERSITÀ PER STRANIERI
“DANTE ALIGHIERI”
Reggio Calabria

REGOLAMENTO

PER LE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

MEDAlics
Centro di Ricerca
per le Relazioni Mediterranee



MEDAlics
Centro di Ricerca
per le Relazioni Mediterranee

CAPO I – NORME GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento nel rispetto della previsione normativa recata dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica) nonché del relativo regolamento attuativo (D.M. 30 dicembre 1981) disciplina l'attività tecnico-scientifica per conto terzi, in attuazione dell'art. 11 dello Statuto del MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee (da ora in poi Centro) istituito all'interno dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (da ora in poi Università), nonché determina la competenza alla definizione e alla stipula dei relativi contratti e convenzioni.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per prestazione per conto di terzi l'attività di ricerca, consulenza e didattica non istituzionale svolta nell'interesse di soggetti pubblici e privati, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca e con i fini istituzionali e le attività indicati all'art. 8 dello Statuto del Centro nell'ambito delle aree tematiche indicate all'art. 3 del medesimo Statuto.

3. In particolare sono considerate attività per conto terzi:

- a. le prestazioni di ricerca;
- b. le prestazioni di consulenza;
- c. le prestazioni di didattica non istituzionale.

ARTICOLO 2

COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI E ALLA STIPULA

1. L'approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti oggetto del presente regolamento e di tutti gli atti preliminari (ad esempio la presentazione di progetti cofinanziati o le dichiarazioni di interesse)

sono di competenza del Centro, ferma restando la comunicazione al Comitato Tecnico Organizzativo nonché l'approvazione da parte dello stesso di eventuali spese connesse a forma di compartecipazione.

2. In nessun caso il Direttore del Centro è autorizzato a porre, per alcun motivo, oneri economici e/o finanziari a carico del bilancio dell'Università.

CAPO II - FORMALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 3

CONTENUTO DELLA DELIBERA E DELLA CONVENZIONE O DEL CONTRATTO

1. Le delibere di approvazione dei contratti e delle convenzioni devono contenere:

- a. oggetto della prestazione e sue modalità di svolgimento;
- b. responsabile delle prestazioni a carico del Centro;
- c. i nominativi del personale disponibile a partecipare all'esecuzione della prestazione con indicazione dell'impegno complessivo messo a disposizione;
- d. il corrispettivo delle prestazioni e l'analisi degli elementi di costo.

2. Le convenzioni o i contratti devono prevedere:

- a. oggetto della prestazione e sue modalità di svolgimento, ivi incluse le modalità di presentazione dei risultati;
- b. responsabile delle prestazioni a carico del Centro e nominativo del responsabile delle controprestazioni a carico del committente;
- c. corrispettivo complessivo determinato ai sensi dell'articolo 4 (con specificazione del regime fiscale applicabile e delle modalità e termini per il pagamento);
- d. modalità relative alla riservatezza delle informazioni;
- e. disposizioni relative agli oneri fiscali relativi al contratto stesso e ad eventuali altre spese da esso derivanti;
- f. eventuali penali a carico delle parti, con la specificazione che le penali a carico del Centro non possono superare la cifra prevista come corrispettivo;
- g. eventuali disposizioni specifiche sull'utilizzo del nome o dei segni distintivi del Centro;

h. la proprietà e le modalità di utilizzazione dei risultati dell'attività di ricerca, ivi incluse le invenzioni, nel rispetto della normativa vigente.

3. Lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capo è coordinato dal Responsabile della Prestazione o del Progetto, nominato all'atto della firma del contratto o della convenzione.

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

1. La misura del corrispettivo per le prestazioni rese, è determinata dal Centro nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 30 dicembre 1981, attuativo dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980.

2. La ripartizione delle somme residue, al netto cioè di tutte le spese ed oneri, compresi quelli relativi ai collaboratori esterni, sarà disposta nel rispetto del relativo regolamento in via di emanazione da parte dell'Università.

ARTICOLO 5

PRESTAZIONI A TARIFFA

1. Le prestazioni tecnico scientifiche che si traducono in una certificazione ufficiale dei risultati non corredate da relazioni riportanti pareri sui medesimi risultati, sono svolte per un corrispettivo determinato sulla base di appositi tariffari del Centro, approvati dal Consiglio Direttivo anche con riferimento alle tariffe di mercato o ai tariffari stabiliti da ordini e collegi professionali o, in mancanza, tenendo conto degli elementi di costo a norma del precedente art. 3.

2. Con la medesima delibera il Consiglio Direttivo stabilisce, con riferimento a ciascuna prestazione a tariffa, il compenso eventualmente spettante al personale dipendente o ai collaboratori del Centro che partecipino alla prestazione secondo le disposizioni contenute nello specifico regolamento indicato all'art. 4, comma 2.

ARTICOLO 6

ADEMPIMENTI FISCALI

1. Gli obblighi di natura fiscale che scaturiscono dai relativi contratti o convenzioni sono regolati dalla normativa tributaria vigente al momento della sottoscrizione del contratto, cui si fa integrale rinvio.

CAPO III - INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER COLLABORAZIONI SPECIALI

ARTICOLO 7

INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER COLLABORAZIONI SPECIALI

1. Per specifiche motivate esigenze e in presenza di comprovata carenza di professionalità interne, il Centro, per lo svolgimento di particolari fasi dell'attività di ricerca per conto terzi, può acquisire, mediante contratti di diritto privato attivati nel rispetto della normativa vigente in materia e del relativo regolamento dell'Università, le opportune professionalità selezionandole tra i soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti di specifica qualificazione ed esperienza. La relativa spesa omnicomprensiva dovrà gravare sul costo determinato per la prestazione.

ARTICOLO 8

TETTO AI COMPENSI

1. Fermo restando quanto sarà previsto dal competente regolamento dell'Università, emanato a norma dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980, la somma destinata ai compensi per il personale docente e non docente che collabora non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni erogate, mentre il compenso al singolo personale docente o non docente non può superare il 30% della retribuzione complessivamente dallo stesso goduta.

CAPO IV - PRELIEVI SULLE ENTRATE

ARTICOLO 9

COSTI INDIRETTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER ONERI GENERALI

1. Il prelievo previsto dall'art. 11 dello Statuto del Centro, è destinato a coprire i costi indiretti a titolo di rimborso spese per oneri generali imputabili alla prestazione in conto terzi.
2. In relazione all'incidenza dell'utilizzo delle risorse è stabilita nel contratto di prestazione per conto terzi la quota di prelievo nella misura del 10%. Eventuale misura minore deve essere preventivamente assentita dal Comitato Tecnico Organizzativo dell'Università.
3. Il prelievo di cui al presente articolo è comprensivo della quota eventualmente destinata dal regolamento dell'Università, da emanare, al fondo comune di ateneo previsto dall'art. 4 del D.M. 30 dicembre 1981.

ARTICOLO 10 FONDO RICERCA E SVILUPPO (FRS)

1. Si applica un prelievo sulle entrate pari al 2% e destinato ad alimentare il Fondo Ricerca e Sviluppo, utilizzato per il finanziamento di attività e iniziative a carattere strategico per il Centro. La destinazione del Fondo così costituito è di competenza del Direttore.
2. Le modalità di gestione del prelievo sono stabilite con Determina del Direttore.

ARTICOLO 11 FINANZIAMENTI ESCLUSI DA PRELIEVI

1. Le seguenti entrate sono escluse dai prelievi di cui agli articoli 9 e 10:
 - a. Finanziamenti erogati dal MIUR, dal CNR, dal Fondo Sociale Europeo, nonché fondi assimilati, qualora esplicite disposizioni normative escludano i prelievi medesimi;
 - b. I contributi finalizzati all'istituzione di borse di studio e per assegni di ricerca, anche nell'ambito di contratti di ricerca in cui siano espressamente previsti;

c. Le entrate da convenzioni stipulate con soggetti terzi allo scopo di supportare la gestione di attività didattiche istituzionali, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;

d. La parte di corrispettivo che il Centro, quale coordinatore in contratti con la UE e assimilabili, trasferisce agli altri partner.

Altre esclusioni possono essere deliberate per casi specifici dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore, sentito il Comitato Tecnico Organizzativo dell'Università.

CAPO V - NORME FINALI

ARTICOLO 12 CONTROVERSIE

1. Spetta ai Tribunali che hanno la sede a Reggio Calabria la competenza a giudicare le controversie sorte tra le parti contraenti in merito all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Consiglio Direttivo MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee:
Verbale n. 1 del 24 gennaio 2013

Comitato Ordinatore: Verbale n. 39 del 20 Febbraio 2013

Comitato Tecnico – Organizzativo: Verbale n. 50 del 25 Febbraio 2013